



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

(Provincia di Padova)

UFFICIO TRIBUTI

Piazza Matteotti, 4 - 35028 Piove di Sacco (PD)

I.M.U. ANNO 2025 QUOTA A SALDO

La Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi da 739 a 783, ha introdotto la NUOVA IMU a partire dal 1° gennaio 2020, abolendo l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

SI AVVISA LA CITTADINANZA

che entro il **16 DICEMBRE 2025** deve essere effettuato il versamento della **SECONDA RATA** dell'I.M.U. dovuta per l'anno d'imposta 2025.

L'Imposta Municipale Propria si applica a tutti i fabbricati (iscritti o iscrivibili al catasto), terreni agricoli (ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e I.A.P.) ed aree edificabili.

L'imposta **NON** si applica alle ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, che rientrano nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (nel limite massimo di una per ogni categoria), sono soggette invece, al pagamento dell'IMU, aliquota agevolata del 3,5 per mille e alla detrazione base di € 200,00.

A partire dall'annualità d'imposta 2022 SONO ESENTI dal pagamento dell'IMU i cosiddetti "BENI MERCE", come previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, comma 751.

A partire dall'annualità d'imposta 2023 SONO ESENTI dal pagamento dell'IMU anche gli IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE così come previsto dall'art. 1, comma 81, della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) ovvero gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dal codice penale agli articoli 614, comma 2 (violatione di domicilio), o 633 (invasione di terreni ed edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Si precisa che i contribuenti che fruiscono dell'esenzione dovranno presentare la dichiarazione IMU **entro il 30 giugno dell'anno successivo**.

Inoltre, l'imposta è applicata nella misura del 50,00%, per effetto del comma 48, dell'art. 1, della Legge n. 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da SOGGETTI NON RESIDENTI nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

→ Tutte le esenzioni, le esclusioni, le riduzioni e le precisazioni sono contenute nell'**INFORMATIVA IMU 2025 consultabile sul sito istituzionale**. Si fa presente, tuttavia, che ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 380/2001 comma 1 "Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati **in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici....[omissis]**"

→ Scadenza SALDO I.M.U.: **16 DICEMBRE 2025** Il versamento della rata a saldo è pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2025, a conguaglio di quanto versato in acconto sulla base delle aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20-12-2024 e risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le aliquote e le detrazioni da utilizzarsi per il pagamento della rata A SALDO IMU 2025, sono le seguenti:

FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONE RIDUZIONE
Aliquota ordinaria	10,60 per mille	
Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	Esente (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce)	
Immobile assimilato ad abitazione principale unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare	Esente (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce)	
Immobile assimilato ad abitazione principale unità immobiliare priva di utenze, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani e/o disabili, con invalidità permanente pari o superiore al 74 per cento riconosciuta dalla competente autorità, che per ragioni di cura ed assistenza acquisiscono la residenza presso parenti in linea retta di primo grado; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare	Esente (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce)	
Unità immobiliare abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti i linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	10,60 per mille (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce)	Riduzione del 50% della base imponibile alle condizioni previste art. 10 comma 1 lett c) del Regolamento Nuova IMU
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	3,5 per mille	€ 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso a titolo di abitazione principale

Abitazioni locate	10,60 per mille	In caso di locazione con contratto a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 la base imponibile è ridotta del 25%
Immobili produttivi categoria D esclusa cat D/10	10,40 per mille di cui 7,60 per mille quota Stato	
Immobile posseduto da cittadini italiani non residenti (Aire) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locala	0,00 per mille per una sola unità immobiliare	
Immobile posseduto da cittadini italiani non residenti (Aire) non pensionati a condizione che non risulti locala	4,60 per mille per una sola unità immobiliare	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat D/10 e quelli annotati come rurali dal catasto – di cui all'art. 9 comma 3-bis del DL n. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 133/94)	0,00 per mille	
Immobili diversi classificati nella categoria catastale B/1 direttamente utilizzati dal proprietario per lo svolgimento di attività avente i seguenti codici ATECO 87.10.00 e/o 87.30.00 e/o 88.99.00	0,00 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTE 0,00 per mille	
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	10,60 per mille	Riduzione del 50% della base imponibile alle condizioni previste art. 10 comma 1 lett b) del Regolamento Nuova IMU
Immobile ad uso abitativo (classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7)	10,30 per mille	
Immobile ad uso pertinenziale (classificate nelle categorie catastali C/6 e C/7)	10,30 per mille	
Immobile ad uso altro (classificate nelle categorie catastali C/2 e C/3)	10,40 per mille	
Terreni agricoli (tranne quelli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali in quanto già esenti)	10,20 per mille	
Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le fattispecie non contemplate nei casi precedenti	10,60 per mille	

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile, l'aliquota e l'eventuale detrazione. L'imposta è dovuta con riferimento all'anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **a mezzo modello F24**, utilizzando i codici tributo sotto indicati.
Il codice Comune da indicare è G693.
L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.
Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è **uguale o inferiore a € 12,00**.

Tipologia immobili	Codice Tributo I.M.U.
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3912
fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
terreni agricoli	3914
aree fabbricabili	3916
altri fabbricati	3918
immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" - STATO;	3925
gli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" – INCREMENTO COMUNE	3930

Si informa, altresì, che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 112/2022 e n. 138/2022 sono stati determinati i nuovi valori minimi di riferimento per le aree edificabili, consultabili sul sito istituzionale.

Si precisa che l'Ufficio Tributi non predispone i conteggi per le AREE EDIFICABILI e per i casi particolari e/o complessi, per quali sia richiesta un'istruttoria approfondita della normativa e della giurisprudenza in materia.

Per maggiori informazioni:

- consultare il sito internet del Comune alla voce **SPORTELLO IMU-TASI**;
- rivolgersi all'Ufficio Tributi → tramite mail a tributi@comune.piove.pd.it o PEC a polisportello@pec.comune.piove.pd.it;
→ telefonando ai nn. 0499709125-0499709204

